



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE FICCHY	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VILLANI	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARRECA	GIUSEPPINA LUCIANA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 14543/2018
depositato il 15/10/2018

- avverso DINIEGO RIMBORSO TARI 2018

contro:

AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA
VIA CALDERON DE LA BARCA 87 00142 ROMA

difeso da:

x e da

x proposto dal ricorrente:

xxx S.R.L.

xxxROMA RM **difeso da:**

XXXXX

xxxx 00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 14543/2018

UDIENZA DEL

15/11/2019 ore 09:00

N°

1672/20

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10 FEB 2020

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 15.10.2018 la xxxxx s.r.l., C.F. xxxxx, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dai dott.ri xxxx e xxxx, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso TA.RI. prot. n. U00421-18 del 18.6.2018 dell'AMA S.p.a, notificato in data 2.7.2018, sull'istanza di rimborso presentata dalla predetta società in data 23.1.2018 della somma di € 14.845,53=, oltre interessi come per legge, versata a titolo di TA.RI. per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, e 2016.

Deduciva la ricorrente che, in data 25.1.2018, presentava all'ente impositore, AMA S.p.A., una istanza motivata volta all'ottenimento del rimborso della tassa rifiuti, c.d. TA.RI., ritenuta indebitamente versata, con riguardo agli anni d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, per un ammontare complessivo di € 14.845,53=, al netto degli interessi maturati e corrispondenti all'80% della tassa versata nei predetti anni d'imposta. In particolare, l'odierna ricorrente informava l'Amministrazione di essere titolare di un'utenza non domestica e, altresì, di svolgere la propria attività di ristorazione in Roma, via di xxxxx, ove risultava attivo, fin dal novembre 2012, il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti "*porta a porta*", cd. PAP, che comporta la consegna agli utenti di appositi bidoncini di diverso colore, da adibire alla differenziazione dei rifiuti, e che gli stessi siano materialmente ritirati dagli operatori della nettezza urbana a cadenza settimanale. A tale proposito, la ricorrente, nell'istanza di rimborso, lamentava di non aver mai fruito del servizio di raccolta di rifiuti PAP in quanto: a) non avrebbe mai disposto dei suddetti bidoncini carrellati; b) taluni impedimenti urbanistici, presenti nel fabbricato ove insiste l'attività di ristorazione, non avrebbero consentito l'accesso ai mezzi meccanici della nettezza urbana e ai loro operatori. Di conseguenza, la ricorrente sarebbe stata costretta a provvedere autonomamente a smaltire i rifiuti prodotti dall'attività di ristorazione, raggiungendo con il proprio personale il punto più vicino di raccolta dei rifiuti, sito a oltre quattro chilometri dal luogo di esercizio di detta attività. Avverso l'atto di diniego di rimborso TA.RI., prot. n. U00421-18 del 18.6.2018, notificato dall'AMA alla ricorrente in data 2.7.2018, quest'ultima proponeva l'odierna impugnazione adducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 656, l. n. 147/2013 che stabilisce che "*la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.*"

A integrazione del suddetto ricorso introduttivo, l'odierna ricorrente depositava, in data 8.10.2019, memorie illustrative ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, rappresentando che, in data 15.10.2018, a seguito dell'intervento di un incaricato dell'Ente impositore, le venivano formalmente consegnati i bidoncini carrellati da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti con il servizio PAP e, in quella occasione, l'incaricato dell'Ente constatava l'assenza dei bidoncini spettanti alla ricorrente fino a quel momento (cfr. all. 2 memorie illustrative). Ad avviso della ricorrente, dunque, tale circostanza di fatto dimostrerebbe la correttezza dell'istanza di rimborso e confermerebbe l'assenza del servizio di smaltimento rifiuti dovuto e, pertanto, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Si costituiva in giudizio, in data 25.10.2019, l'AMA S.p.A., con una memoria nella quale rilevava, nel merito, che il presupposto di applicazione del tributo in questione, consiste nella mera detenzione a qualsiasi titolo di un immobile idoneo a produrre rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, in forza della normativa attualmente in vigore e della Convenzione sussistente tra Roma Capitale e l'AMA stessa (cfr. Del. n. 74/2014), in applicazione del Regolamento TA.RI. di cui alla Del. della Giunta Comunale n. 33/2014, il pagamento del tributo sarebbe dovuto a prescindere dalla fruizione del servizio e per il fatto della mera occupazione dell'immobile. L'Ente resistente aggiungeva che l'invocato servizio PAP presso l'attuale Municipio IV, dove insiste l'attività della ricorrente, è stato istituito non nel 2012, bensì con la D.D. 857 del 2014 e sino a tale data quest'ultima avrebbe usufruito dei raccoglitori stradali come tutti gli utenti, di conseguenza, al limite, la ricorrente sarebbe legittimata

a chiedere una riduzione pari al 50% della parte fissa della tassa, come previsto dall'art. 17, comma 2, Delibera n. 83/2013, a patto di provare la condizione necessaria per ottenere la riduzione del tributo, ossia che la prima postazione utile per la raccolta dei rifiuti sarebbe collocata a una distanza superiore ai 1000 metri. Infine, l'AMA deduceva che, anche a voler ammettere che la ricorrente abbia dovuto provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, in ogni caso si tratterebbe di applicare l'art. 15, comma 2, del Reg. TA.RI. 33/2018 e, quindi, una riduzione complessiva del 50% della parte fissa della tassa. L'Ente resistente, pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese. All'udienza del 15.11.2019, dopo l'esposizione dei fatti e questioni della controversia da parte del relatore e le rispettive conclusioni delle parti, il Collegio decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione Tributaria Provinciale che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i seguenti motivi di diritto.

1. Sulla sussistenza del diritto a ottenere il rimborso della TARI in capo alla società ricorrente.

In via preliminare, occorre tracciare le coordinate circa l'*an* del diritto a ottenere il rimborso della TA.RI. in capo alla società ricorrente. Sul punto, l'Amministrazione resistente ha, in prima battuta, motivato con argomentazioni sommarie il provvedimento, oggi impugnato, di diniego di rimborso TA.RI. prot. n. U00421-18 del 18.6.2018, attribuendo le criticità sulla gestione della raccolta dei rifiuti "*non alle attività svolte da AMA quanto, piuttosto, a contingenti problematiche connesse all'intero ciclo di gestione dei rifiuti nonché, in alcuni casi, al non corretto conferimento dei rifiuti medesimi da parte dell'utenza.*" Tale apodittica motivazione è stata supportata, in sede di controdeduzioni al ricorso introduttivo, dalla tesi incardinata sul tipo di presupposto d'imposta. In altri termini, l'Ente territoriale ha dedotto che il presupposto applicativo della TA.RI. sarebbe la mera occupazione, la detenzione ovvero la conduzione di un immobile idoneo a produrre rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilabili agli urbani (cfr. art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013). Dunque, il soggetto passivo del tributo si individuerrebbe in colui che esercita il possesso, a qualsiasi titolo, su un immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani. Ebbene, secondo la tesi dell'amministrazione da tale assunto si dedurrebbe che "*il pagamento del tributo è dovuto per la detenzione di locali e aree e non per il fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall'ente*" anche perché la tassa sui rifiuti sarebbe stata istituita da Roma Capitale fin dal 2003, in sostituzione della precedente TARSU, a copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Pertanto, la TA.RI., nonostante il *nomen iuris* di "tassa", assume, in sostanza, i connotati tipici di un'imposta, atteso che il contribuente è tenuto a pagarla per consentire all'Amministrazione di soddisfare un bisogno indivisibile della collettività, a prescindere dall'effettivo utilizzo del medesimo servizio da parte del singolo contribuente.

In realtà, tale assunto, fatto proprio dalla tesi dell'odierna resistente, sebbene corretto in linea di principio, non trova riscontro nella legge, tantomeno nell'interpretazione della giurisprudenza. E infatti, l'art. 1, comma 656, della Legge n. 147/2013 sancisce che "*la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.*", mentre il comma 657 del medesimo corpus normativo sancisce che "*nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.*" In sostanza, è il legislatore stesso che prescrive un'eccezione alla regola generale, nella misura in cui prevede un vero e proprio rimborso parziale di

quanto pagato dal contribuente a titolo di tassa sui rifiuti per via della perdurante non effettuazione del servizio.

Sul fronte giurisprudenziale, la Suprema Corte, a più riprese, ha sancito il principio di diritto secondo il quale il diritto alla riduzione della tassa presuppone che l'effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti sia svolta in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta. (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 5.2.2019, n. 3265).

La Cassazione, inoltre, fornisce un'ulteriore coordinata in materia, nella misura in cui sancisce che *"fermo restando che l'espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento (...) rientra - in ogni caso - nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità). E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connotato all'ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare - in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare - un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10; Cass. 4283/10 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico."* (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord., 27.9.2017, n. 22531). In altri termini, la Corte di Cassazione non inquadra la fattispecie del rimborso della tassa sui rifiuti in un'ipotesi di risarcimento del danno, che trae la sua fonte in un illecito della Pubblica Amministrazione commesso ai danni del contribuente, bensì la sussume in un'ipotesi di indennizzo, avente fonte nella legge, che lo prevede al fine di riequilibrare i rapporti tra la parte pubblica e quella privata, in presenza di una situazione di perdurante disfunzione nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In definitiva, la legge consente al contribuente, in presenza delle prescritte condizioni, di provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio parziale della tassa sulla base di una domanda debitamente documentata.

Alla luce dei suddetti principi di diritto, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge per far sorgere il diritto al rimborso, volto a indennizzare il contribuente dei danni derivanti dalla mancata erogazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta (cd. PAP), mai effettivamente erogato. L'odierna ricorrente, infatti, si è vista costretta a provvedere autonomamente a raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti, ossia i cassonetti su strada, distanti ben oltre quattro chilometri dal luogo di esercizio dell'attività di ristorazione da essa svolta. Ne deriva che, nel caso di specie, trova piena applicazione l'art. 1, comma 657, della Legge n. 147/2013, che prevede una riduzione del 60% dell'imposta dovuta, atteso che l'immobile della società ricorrente insiste in una zona in cui non è effettuata la raccolta e che il più vicino punto di raccolta rientra nella zona perimetrata o di fatto servita dista oltre quattro chilometri dal luogo in cui essa svolge la propria attività.

2. Sull'onere della prova del mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti a carico della contribuente.

Secondo la resistente, il diritto al rimborso richiederebbe una rigorosa prova, il cui onere è posto a carico del contribuente, del mancato svolgimento del servizio, ovvero del suo svolgimento in grave difformità

di quanto stabilito nel regolamento, onere che, nel caso di specie, non sarebbe stato compiutamente assolto dalla ricorrente.

Invero, alla luce di quanto dedotto dalla contribuente nelle memorie illustrative, in data 15.10.2018, a seguito dell'intervento di un incaricato dell'Ente impositore, le venivano formalmente consegnati, per la prima volta, i bidoncini carrellati da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti con il servizio PAP e, in quella occasione, l'incaricato dell'Ente constatava l'assenza dei bidoncini spettanti alla ricorrente fino a quel momento e consegnava il "modulo attività di consegna manuale utenze non domestiche."

Ad avviso di questo Collegio, dunque, tale circostanza di fatto ha dimostrato la correttezza dell'istanza di rimborso e la conseguente illegittimità dell'atto di diniego dell'AMA. Invero, il modulo consegnato alla ricorrente dall'incaricato dell'Ente e opportunamente allegato alle memorie illustrative costituisce piena prova della totale assenza del servizio di smaltimento rifiuti PAP fino a quel momento. Tale circostanza, infatti, ha compiutamente dimostrato che l'odierna ricorrente non aveva mai potuto disporre dei bidoncini carrellati e, di conseguenza, non aveva mai fruito del servizio di raccolta dei rifiuti PAP e, pertanto, l'onere della prova a carico della contribuente del mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti deve ritenersi, in tal caso, pienamente assolto.

3. *Sull'esatta quantificazione del rimborso.*

Tanto premesso in merito alla sussistenza del diritto al rimborso, nonché sul pieno assolvimento dell'onere della prova da parte della contribuente, occorre quantificare correttamente l'importo dell'indennizzo ad essa spettante. Infatti, il servizio di Porta a Porta presso l'attuale IV Municipio, dove insiste l'attività della ricorrente, è stato istituito nel 2014 con la D.D. 857/2014 e, sino a tale data, quest'ultima usufruiva, come tutti gli utenti, dei raccoglitori stradali. Di conseguenza, con specifico riguardo all'anno d'imposta 2013, inserito nell'istanza di rimborso, non può applicarsi l'invocato art. 1, comma 657, Legge n. 147/2013, ma l'art. 17, comma 2, Delibera n. 83/2013 con cui è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", che prevede una riduzione del tributo del 50% calcolata sulla quota fissa nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai mille metri, come è nel caso di specie.

In conclusione, il complessivo importo del rimborso deve essere calcolato tenendo conto della riduzione del 50% della parte fissa del tributo per il solo anno d'imposta 2013 e della riduzione del 60% del tributo per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego emanato dall'Ufficio resistente e declaratoria del diritto di XXX s.r.l. ad ottenere il rimborso della somma che verrà determinata dall'A.M.A. s.p.a. secondo quanto sopra indicato, oltre interessi legali dalla data del deposito sino all'effettivo soddisfo, non essendo state prodotte in giudizio le ricevute dei versamenti effettuati dal ricorrente e non essendo quindi questo Collegio in grado di calcolarli.

Nonostante la soccombenza sussistono giusti motivi, rinvenienti nella particolarità del caso e nella presenza di precedenti non uniformi, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglie il ricorso e dispone che venga corrisposto alla società ricorrente il richiesto rimborso nella misura che verrà determinata dall'A.M.A. secondo quanto indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla data del deposito sino all'effettivo soddisfo. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2019.

Il Giudice estensore

Il Presidente